



UOR: Area Affari Generali e Sistemi di Programmazione – Settore Affari Istituzionali
 Estensore: Dott. Paola Santoro e Dott. Francesca Comotti

LA RETTRICE

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. prot. n. 0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 2015, in particolare gli artt. 11, 22, 52, 54, 55, 56, 57;
- VISTA la Parte IV - Titolo II, del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. Prot. n. 0092178/21 del 2 agosto 2021;
- RICHIAMATA la delibera adottata dal Senato accademico in data 6 febbraio 2012, con la quale sono state definite le cariche accademiche in seguito all'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, ai fini dell'applicabilità dei requisiti relativi all'elettorato passivo negli organi e alle incompatibilità;
- RICHIAMATE altresì, le deliberazioni del Senato accademico n. 121/2015/SA del giorno 8 giugno 2015 e n. 118/2018/SA del giorno 7 maggio 2018, con cui è stata definita e aggiornata la composizione delle macroaree e delle aggregazioni per le elezioni del personale docente in Senato accademico;
- ATTESO che il 30 settembre 2024 scadono i seguenti mandati:
- rappresentanza dei Direttori di Dipartimento e della rappresentanza del personale docente di prima e seconda fascia di ruolo in Senato accademico delle quattro macroaree;
 - rappresentanza dei ricercatori in Senato accademico delle due aggregazioni;
 - rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico;
 - rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Comitato per lo Sport Universitario;
- RICHIAMATA la deliberazione del Senato accademico n. 195/2024/SA del 5 giugno 2024 con la quale si è stabilito per le motivazioni nella medesima delibera esposte:
- di dare mandato alla Rettrice di estendere, in sede di Decreto Rettorale di indizione dell'evento elettorale, l'elettorato passivo anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 per la rappresentanza dei ricercatori in Senato accademico delle due aggregazioni;
 - di adottare una modalità telematica con voto da remoto, in temporanea deroga alle norme, in quanto non applicabili, del Regolamento Generale di Ateneo che prevedono che il voto venga espresso in presenza e su scheda cartacea, nonché alle norme logicamente collegate a tale modalità di espressione del voto, come, a titolo esemplificativo, le norme relative allo scrutinio di schede cartacee e le norme relative alla costituzione dei Seggi elettorali;
 - di prevedere, in temporanea deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 49 del Regolamento Generale di Ateneo, che nell'elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Comitato per lo Sport Universitario sia

obbligatoria la previa e formale presentazione di candidatura e che i requisiti dell'elettorato passivo debbano essere posseduti alla data di presentazione della candidatura stessa;

RITENUTO	<p>pertanto, necessario indire le elezioni delle seguenti componenti elettive negli organi Senato accademico e Comitato per lo Sport Universitario:</p> <ul style="list-style-type: none">- rappresentanza dei Direttori di Dipartimento e rappresentanza dei professori di ruolo in Senato accademico delle quattro macroaree;- rappresentanza dei ricercatori in Senato accademico delle due aggregazioni;- rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Senato accademico;- rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Comitato per lo Sport Universitario;
ACCERTATA	<p>la disponibilità del sistema di voto elettronico <i>u-Vote online</i>, atto a garantire la segretezza e l'anonimato dei voti espressi;</p>
PRESO ATTO	<p>che l'istruttoria è stata valutata dalla Dott. Emanuela Mazzotta, Dirigente dell'Area Affari Generali e Sistemi di programmazione che ne attesta la regolarità e la legittimità;</p>

DECRETA

Indizione delle elezioni relative al personale docente e al personale tecnico-amministrativo Triennio accademico 2024/2027

Capo I

Indizione e calendario delle votazioni

Art. 1. Indizione.

1. Sono indette le elezioni dei componenti del *Senato accademico* di seguito elencati:
 - n. 3 docenti per il ruolo di Direttore di Dipartimento;
 - n. 6 docenti di prima e seconda fascia di ruolo, di cui almeno una persona per ogni macroarea;
 - n. 2 docenti nel ruolo di ricercatore, di cui una persona per ogni aggregazione;
 - n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Sono indette le elezioni del componente del *Comitato per lo Sport Universitario*:
 - n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Art. 2. Calendario delle votazioni.

1. Le votazioni si svolgeranno in modalità da remoto utilizzando il sistema di voto elettronico *u-Vote online*, secondo istruzioni operative che saranno successivamente fornite e in ottemperanza a quanto statuito dal Senato accademico con deliberazione n. 195/2024/SA del 5 giugno e in premessa richiamata.
2. La prima votazione si svolgerà il giorno **16 settembre 2024** dalle ore 09.00 alle ore 16.00.
3. L'eventuale seconda votazione è fissata per il giorno 17 settembre 2024 dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

Capo II

Elettorati delle elezioni relative al personale docente

Art. 3. Elettorati attivi.

1. Nelle elezioni della rappresentanza dei **Direttori di Dipartimento** nel Senato accademico, l'elettorato attivo spetta al personale docente nel ruolo di professore e ricercatore anche a tempo determinato che afferisce a uno dei Dipartimenti appartenenti alla macroarea secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

Macroarea A “Scienze”
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze; Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Dipartimento di Matematica e Applicazioni Dipartimento di Scienza dei Materiali Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – <i>Department of Earth and Environmental Sciences</i> – DISAT
Macroarea C “Giurisprudenza-Economia-Statistica”
Dipartimento di Giurisprudenza (<i>School of Law</i>) Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi
Macroarea D “Sociologia-Psicologia-Formazione”
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Dipartimento di Psicologia Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”

Per la Macroarea B “Medicina e Chirurgia” non si procederà all’elezione per la **rappresentanza del Direttore di Dipartimento** nel Senato accademico in quanto la macroarea è composta esclusivamente dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia (*School of Medicine and Surgery*). Il Direttore di tale Dipartimento sarà di diritto nominato componente del Senato accademico in rappresentanza della Macroarea B “Medicina e Chirurgia”.

2. Nelle elezioni della **rappresentanza del personale docente nel ruolo di professore** della singola macroarea del Senato accademico l’elettorato attivo spetta al personale docente di prima e seconda fascia di ruolo che afferisce a uno dei Dipartimenti appartenenti alla macroarea secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

Macroarea A “Scienze”
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze; Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Dipartimento di Matematica e Applicazioni Dipartimento di Scienza dei Materiali Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – <i>Department of Earth and Environmental Sciences</i> – DISAT
Macroarea B “Medicina e Chirurgia”
Dipartimento di Medicina e Chirurgia (<i>School of Medicine and Surgery</i>)
Macroarea C “Giurisprudenza-Economia-Statistica”
Dipartimento di Giurisprudenza (<i>School of Law</i>) Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

Macroarea D “Sociologia-Psicologia-Formazione”
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Dipartimento di Psicologia Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”

3. Nelle elezioni della **rappresentanza del personale ricercatore** nel Senato accademico, l’elettorato attivo spetta al personale ricercatore anche a tempo determinato che afferisce a uno dei Dipartimenti appartenenti all’aggregazione secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

Aggregazione A “Scienze – Medicina e Chirurgia”
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Dipartimento di Matematica e Applicazioni Dipartimento di Scienza dei Materiali Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – <i>Department of Earth and Environmental Sciences – DISAT</i> Dipartimento di Medicina e Chirurgia (<i>School of Medicine and Surgery</i>)
Aggregazione B “Giurisprudenza-Economia-Statistica-Sociologia-Psicologia-Formazione”
Dipartimento di Giurisprudenza (<i>School of Law</i>) Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Dipartimento di Psicologia Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”.

4. È incluso nell’elettorato attivo il personale docente proveniente da altri Atenei che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell’art. 6 della Legge n. 240/10, svolge totalmente il proprio impegno didattico e scientifico presso questo Ateneo.

5. Non esercita l’elettorato attivo:

- a) il personale collocato nelle aspettative regolate dall’art. 13 del D.P.R. n. 382/80;
 - b) il personale docente di questo Ateneo che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell’art. 6 della Legge n. 240/10, svolge totalmente il proprio impegno didattico e scientifico presso altro Ateneo.
- L’elettorato attivo è inoltre soggetto alle altre limitazioni previste dalla disciplina legislativa.

6. I requisiti dell’elettorato attivo vanno posseduti il giorno di ogni votazione.

Art. 4. Elettorati passivi.

1. Nelle elezioni della rappresentanza dei **Direttori di Dipartimento** nel Senato accademico, l’elettorato passivo spetta al personale nel ruolo di Direttore di Dipartimento della rispettiva macroarea che, entro la scadenza della presentazione delle candidature sia stato nominato con Decreto Rettorale nel ruolo di Direttore di Dipartimento e che alla data di inizio del mandato per il quale sono state indette le elezioni, risulti in carica e assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

L’elettorato passivo si esercita presentando la propria candidatura ai sensi dell’art. 11 del presente Decreto.

2. Nelle elezioni della **rappresentanza del personale docente di prima e seconda fascia di ruolo** nel Senato accademico, l'elettorato passivo spetta al personale nel ruolo di professore nelle corrispondenti macroaree che abbia optato od opti per il regime del tempo pieno in caso di nomina e che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

L'elettorato passivo si esercita presentando la propria candidatura ai sensi dell'art. 11 del presente Decreto.

I requisiti dell'elettorato passivo diversi dal regime del tempo pieno devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

3. Nelle elezioni della **rappresentanza del personale ricercatore** nel Senato accademico, l'elettorato passivo spetta al personale ricercatore **anche a tempo determinato** della corrispondente aggregazione che abbia optato od opti per il regime del tempo pieno in caso di nomina e che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

L'elettorato passivo si esercita presentando la propria candidatura ai sensi dell'art. 11 del presente Decreto.

I requisiti dell'elettorato passivo diversi dal regime del tempo pieno devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

4. Nelle elezioni della rappresentanza del personale docente di prima e seconda fascia di ruolo nel Senato accademico e della rappresentanza del personale ricercatore nel Senato accademico sono inclusi nell'elettorato passivo coloro che provengono da altri Atenei che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell'art. 6 della Legge n. 240/10, svolgono totalmente il proprio impegno didattico e scientifico presso questo Ateneo.

5. Chi soddisfi le condizioni di cui ai co. 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e non versi nelle situazioni di cui all'art. 5, presenta la sua candidatura entro il termine perentorio del **6 settembre 2024**.

6. Per chi sia soggetto al regime del tempo definito, la candidatura costituisce impegno ad optare per il regime del tempo pieno in caso di nomina.

Art. 5. Limitazioni degli elettorati passivi.

1. Nelle elezioni della rappresentanza del personale docente di prima e seconda fascia e del personale ricercatore nel Senato Accademico l'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa.

Dall'elettorato passivo è escluso e quindi è ineleggibile a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il personale collocato nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80;
- b) il personale collocato nell'aspettativa di cui al co. 1 dell'art. 7 della Legge n. 240/10;
- c) il personale docente di questo Ateneo che, in base alle convenzioni di cui al co. 11 dell'art. 6 della Legge n. 240/10, svolga totalmente il proprio impegno didattico e scientifico presso altro Ateneo;
- d) il personale titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04, e chi abbia ricoperto tali cariche nei dodici mesi che precedono il termine perentorio di presentazione della candidatura;
- e) il personale messo a disposizione ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/33;
- f) il personale collocato fuori ruolo ai sensi della Legge n. 1114/62, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90 o in fuori ruolo;
- g) il personale collocato fuori ruolo a seguito di nomina a Giudice della Corte Costituzionale e componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Capo III

Elettorati delle elezioni relative al personale tecnico-amministrativo

Art. 6. Collegi Elettorali.

1. Le elezioni della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico, nonché della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Comitato per lo sport universitario, si tengono in un collegio unico.

Art. 7. Elettorati attivi.

1. L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

Non godono dell'elettorato attivo il personale dirigente di ruolo, il personale con incarico dirigenziale, il personale comandato o distaccato presso l'Ateneo da altro ente.

L'elettorato attivo è inoltre soggetto alle altre limitazioni previste dalla disciplina legislativa.

2. I requisiti dell'elettorato attivo vanno posseduti il giorno di ogni votazione.

Art. 8. Elettorati passivi.

1. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato dall'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

I requisiti dell'elettorato passivo vanno posseduti alla data di presentazione della candidatura.

2. Chi soddisfa le condizioni di cui al co. 1, e non versi nelle situazioni di cui all'art. 9, presenta la sua candidatura entro il termine perentorio del **6 settembre 2024**.

Art. 9. Limitazioni degli elettorati passivi.

1. L'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa.

Dall'elettorato passivo sono esclusi e quindi ineleggibili a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a)** il personale dirigente di ruolo e chiunque sia titolare di incarichi dirigenziali conferiti dall'Ateneo;
- b)** il personale titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/2004, e chi lo sia stato nei dodici mesi che precedono il termine perentorio del 6 settembre 2024;
- c)** il personale comandato presso altra Amministrazione, collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957, distaccato secondo l'art. 32 del D. Lgs. n. 165/2001 o collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 125/2014;
- d)** il personale collocato nelle aspettative concesse a seguito del passaggio ad altra attività lavorativa;
- e)** il personale comandato o distaccato presso l'Ateneo da altro ente.

Capo IV

Organizzazione e procedura elettorale

Art. 10. Ufficio Elettorale Centrale.

1. L'Ufficio è istituito e nominato con uno o più Decreti Rettorali resi pubblici nelle forme di cui all'art. 15.

Art. 11. Candidatura: presentazione, proroga dei termini di presentazione, accogliimento e ritiro.

1. La candidatura firmata e indirizzata alla Rettrice deve pervenire entro il termine perentorio del **6 settembre 2024 alle ore 11.45**, compilando il modello disponibile sul sito web di Ateneo.

2. La candidatura può essere presentata in una delle seguenti modalità alternative:

- sottoscritta con firma autografa e presentata a mano all'Ufficio Protocollo, URP e Flussi documentali dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, nei giorni e negli orari di apertura;
- sottoscritta con firma autografa e inviata da casella di posta elettronica non certificata PEO (nome.cognome@unimib.it) alla casella PEO di Ateneo (protocollo@unimib.it) previa scansione del modello compilato unitamente a una copia del documento di identità. La PEO dovrà avere come oggetto: **“Elezioni del personale docente e personale tecnico-amministrativo - Triennio accademico 2024/2027”**;
- sottoscritta con firma autografa e inviata tramite PEC personale all'indirizzo di PEC dell'Ateneo (ateneo.bicocca@pec.unimib.it) previa scansione del modello compilato. La PEC del mittente deve essere una PEC-ID, ossia una PEC le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Se la PEC non è PEC-ID è necessario allegare copia del documento di identità. La PEC dovrà avere come oggetto: **“Elezioni del personale docente e personale tecnico-amministrativo - Triennio accademico 2024/2027”**;
- firmata digitalmente e inviata da casella di posta elettronica non certificata PEO (nome.cognome@unimib.it) alla casella PEO di Ateneo (protocollo@unimib.it). La PEO dovrà avere come oggetto: **“Elezioni del personale docente e personale tecnico-amministrativo - Triennio accademico 2024/2027”**;

- firmata digitalmente e inviata tramite PEC personale all'indirizzo di PEC dell'Ateneo (ateneo.bicocca@pec.unimib.it). La PEC dovrà avere come oggetto: **“Elezioni del personale docente e personale tecnico-amministrativo - Triennio accademico 2024/2027”**.

Ai fini della ricevibilità si specifica che, qualunque sia la modalità prescelta di presentazione della candidatura, la domanda deve pervenire entro il termine e l'ora perentori sopra indicati.

3. Decorso il termine entro cui è possibile esercitare l'elettorato passivo, l'Ufficio Elettorale Centrale accerta la correttezza e l'ammissibilità delle candidature e, riguardo agli organi e alle rappresentanze per i quali verifichi che il numero delle candidature ammissibili è inferiore a quello delle persone da eleggere, proroga con apposito comunicato il medesimo termine, per non più di tre giorni.

Constatata la correttezza e l'ammissibilità delle ulteriori candidature presentate, l'Ufficio pubblica all'Albo online un comunicato che elenca le candidature ammesse.

4. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato entro il termine perentorio **10 settembre 2024 alle ore 11.45**, mediante atto scritto indirizzato alla Rettrice secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Del ritiro viene data idonea pubblicità.

Art. 12. Elenchi dell'elettorato attivo e opposizione agli elenchi.

1. Gli elenchi dell'elettorato attivo, compilati dall'Amministrazione e convalidati dall'Ufficio Elettorale Centrale, sono pubblicati all'Albo online e sul sito web di Ateneo entro e non oltre il **5 settembre 2024**.

2. Lo stesso giorno in cui gli elenchi sono pubblicati, l'Ufficio Elettorale Centrale definisce e rende note le modalità con cui gli stessi possono essere oggetto di opposizione.

Art. 13. Scrutinio.

1. Lo scrutinio dei voti è effettuato automaticamente dal sistema telematico. Ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni ed è trasmesso in streaming mediante apposito link che sarà reso noto successivamente.

Art. 14. Ricorsi contro i risultati elettorali. Opzioni. Autocertificazioni.

1. L'Ufficio Elettorale Centrale pubblica all'Albo online e sul sito web di Ateneo l'esito delle singole elezioni e definisce i modi nei quali è possibile ricorrere contro gli esiti, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il personale eletto ad una carica soggetta ad incompatibilità può esercitare il diritto d'opzione, ai sensi del co. 1 dell'art. 59 del Regolamento Generale di Ateneo, pena la decadenza dal diritto alla nomina.

3. Il personale eletto in Senato accademico deve autocertificare, pena la decadenza dal diritto alla nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità previste dalla lett. s) del co. 1 dell'art. 2 della Legge n. 240/10.

Capo V Norme finali

Art. 15. Pubblicità.

1. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo online e diffuso con ogni altro mezzo idoneo a darne opportuna conoscenza.

Art. 16. Norme finali.

1. Quanto previsto dal presente decreto è applicabile alla seconda votazione in quanto compatibile. Quanto non applicabile, sarà disciplinato con successivi provvedimenti.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo e allo Statuto dell'Università.

3. L'Ufficio Protocollo, URP e Flussi documentali è aperto al pubblico nei giorni e negli orari di seguito indicati:

- lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.45 e dalle 14.30 alle 15.30;
- mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.45.

Art. 17. Trattamento dei dati personali.

1. I dati personali trasmessi con la domanda di presentazione della candidatura saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), solo per le finalità connesse alla gestione della procedura.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

3. L'Università degli Studi degli Studi di Milano - Bicocca emana una specifica informativa concernente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, reperibile alla pagina https://www.unimib.it/sites/default/files/2023-09/01_Informativa_trattamento_dati_Settore_Affari_Istituzionali_01.06.23.pdf sul sito web di ateneo.

4. "Titolare del trattamento" è l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, sua Legale Rappresentante, (d'ora in avanti: Titolare). È possibile rivolgersi al Titolare scrivendo all'indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a rettorato@unimib.it ovvero una PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it.

Art. 18. Responsabile del procedimento.

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Area Affari Generali e Sistemi di Programmazione – Settore Affari Istituzionali, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano. Responsabile del procedimento è la Dott. Emanuela Mazzotta, Dirigente dell'Area Affari Generali e Sistemi di Programmazione.

La Rettrice

Giovanna Iannantuoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05